

NUOVA SECONDARIA RICERCA

5
gennaio 2014

GIUSEPPE BERTAGNA
(Università di Bergamo)

Licei di 4 anni e riforma della scuola: melina o progetto di sistema per la nuova legislatura

ANDREA BERNARDI
(Manchester Metropolitan University)

Le università britanniche osservate da un docente italiano

GIULIANO CAZZOLA
(Economista e politico)

La normale insicurezza dell'esistenza

EMANUELA MARIA TERESA TORRE
(Università di Torino)

Professione docente e ricerca valutativa

Licei di 4 anni e riforma della scuola: melina o progetto di sistema per la nuova legislatura?

di Giuseppe Bertagna

Il 5 novembre del 2013, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, on. Maria Chiara Carrozza, ha autorizzato la sperimentazione del Liceo di 4 anni a partire dall'anno scolastico 2014-2015. La discussione sull'opportunità di ridurre di un anno la durata degli studi necessari all'accesso all'università deve considerare, da un lato, il quadro delle politiche scolastiche a partire dal 2000 e, dall'altro, l'irrinunciabilità di una più ampia articolazione dell'intervento di riforma.

On November 5th 2013, Ms Maria Chiara Carrozza, Honourable Minister of Education, University and Research, authorized experimentation of 4 four-year secondary school starting from school year 2014-2015, in order to reduce of a year the standard length of studies necessary to have access to University.

Con i decreti ministeriali firmati il 5 novembre 2013, il ministro della P.I. on. Maria Chiara Carrozza ha autorizzato la sperimentazione del Liceo di 4 anni a partire dall'anno scolastico 2014-2015 in quattro Istituti di istruzione secondaria statali (il *Majorana* di Brindisi, il *Tosi* di Busto Arsizio, l'*Anti* di Verona e il *Flacco* di Bari), nonché in tre Istituti paritari (il *Carli* di Brescia, il collegio *San Carlo* di Milano e l'*Olga Fiorini* di Busto Arsizio). Potrebbero essere presto coinvolte nella sperimentazione anche alcune altre scuole della Campania (si parla dei Licei *Garibaldi* e *Sannizzarro* di Napoli e dell'Istituto *Telesio* di Benevento).

La sperimentazione ha rilanciato il dibattito sull'opportunità di ridurre da 13 a 12 gli anni di studio necessari per l'accesso all'Università. Come accade ormai nella maggior parte dei paesi che prevedono, tra l'altro, non 12, ma addirittura 11 e, in qualche caso, perfino 10 anni di scuola per accedere non all'Università, ma ai corsi della formazione professionale superiore paralleli all'Università, purtroppo da noi quasi inesistenti, ma all'estero molto sviluppati e anche parecchio frequentati. Con la conseguenza di un paradosso da decenni documentato dalle statistiche Ocse o Eurostat: l'Italia, rispetto agli altri paesi avanzati, può vantare una percentuale molto bassa di giovani con un titolo di studio superiore; in compenso, però, ha la percentuale più alta di venti-ventiquattrenni ancora in Università¹.

La legge Berlinguer (2000)

La sperimentazione menzionata ha "rilanciato il dibattito" sulla diminuzione degli anni di studio per accedere all'esame di stato perché una prima ipotesi in questo senso era stata

avanzata, tra il 1997 e il 2000, dal Ministro della Pubblica Istruzione on. Luigi Berlinguer. L'ipotesi, come è noto, divenne ordinamento con la legge 10 febbraio 2000, n. 30 (G.U. 23 febbraio 2000, n. 44).

La legge raggiungeva l'obiettivo dei 12 anni di studi preuniversitari, prevedendo una scuola di base di sette anni che unificasse e riducesse di un anno l'allora ancora denominata «scuola elementare» quinquennale e la tradizionale scuola secondaria di I grado triennale; articolava, poi, in un biennio unitario obbligatorio e in un successivo triennio non obbligatorio tutti i percorsi della scuola secondaria, chiamati Licei. In questo contesto panlicealista, si assimilava l'intera istruzione tecnica e professionale al Liceo tecnico-tecnologico, ancorché provvisto all'interno di numerosi indirizzi.

La legge, abrogata formalmente dalla legge delega Moratti nel 2003, non entrò mai in vigore e fu respinta nei suoi contenuti per tanti motivi.

Alcuni erano di pedagogia della scuola. Per es., la compressione efficientistica degli apprendimenti in un'età come la fanciullezza e la preadolescenza, al contrario bisognosa di tempi e attività educativo-didattiche distese e, soprattutto, molto personalizzate; lo scolasticismo intrinseco a un intero ordinamento programmaticamente pensato come in sé capace di essere professionalizzante senza mai, però, di fatto, far

¹ Sulle ragioni per istituire anche nel nostro paese accanto all'Università una ricca offerta istituzionale di formazione professionale superiore si rimanda a G. Bertagna, *Per una pluralità di soggetti nella formazione superiore*, in G. Bertagna - V. Cappelletti, *L'Università e la sua riforma*, Studium, Roma 2012, pp. 111-157.

incontrare ai giovani il lavoro, la professione, le competenze specifiche come straordinari giacimenti educativi e culturali da cui attingere anche per la formazione generale della persona; l'eccessiva separazione, per di più percepibilmente gerarchica, tra obbligo di istruzione nella scuola (scuola di base più biennio secondario) e obbligo formativo destinato ai falliti o ai disadattati della scuola; il ribadito messaggio sul privilegio dell'Università rispetto a un visibile e strategico rafforzamento della formazione professionale che, partendo da quella secondaria, potesse giungere, con percorsi gradualmente e continui, a quella superiore, fino ai 21-23 anni; oppure ancora lo svilimento del valore educativo, culturale e didattico dell'apprendistato, escluso non solo dall'obbligo di istruzione, ma nemmeno contemplato, dopo di esso, come possibile percorso autonomo in vista dell'acquisizione dei titoli di studio secondari e superiori in assetto lavorativo.

Altri motivi di critica erano politici (i mugugni si sprecarono nella stessa maggioranza di governo) e altri ancora erano sindacali (Berlinguer perse addirittura il posto per la vicenda del famoso «concorsona» che intendeva, attraverso, a dire il vero, la risibile formula di quiz pedagogici e didattici, reintrodurre il vecchio «merito distinto» nella carriera dei docenti; ma si comprese subito che la dura reazione sindacale al «concorsona» era obliqua: serviva più per colpire una riforma ordinamentale che, nonostante l'allineamento della Cgil, non era stata digerita dalla base e dagli altri sindacati che per respingere il significato, se non proprio le modalità, del «concorsona»).

Il «motivo dei motivi» dell'inattuazione dell'ordinamento Berlinguer, tuttavia, fu una non ideologica consapevolezza dei gravi problemi congiunturali provocati dalla cosiddetta «onda anomala» che si sarebbe venuta a determinare con l'abbassamento da 8 a 7 anni dell'istruzione di base: ovvero dalla contemporanea sovrapposizione di due leve scolastiche. Per sette anni, infatti, sarebbe stato necessario avere a disposizione molte più aule scolastiche e molti più trasporti, mense e, nondimeno, personale docente, ma sapendo dall'inizio che, alla fine del processo attuativo, non solo questo potenziamento non sarebbe più servito, ma addirittura, visti gli andamenti demografici, si doveva ulteriormente sgonfiare il numero iniziale di partenza. Senza pensare, inoltre, che, se il personale aggiuntivo si poteva reclutare in tempi brevi, non altrettanto si poteva prefigurare per l'edilizia scolastica e l'insieme della logistica.

Rilevanti costi economici, per di più a perdere, dunque; e in un periodo nel quale i noti problemi di bilancio del nostro paese diventavano conclamati. Oltre ai costi economici, inoltre, andavano contabilizzati come non meno significativi an-

che i costi psicologici e sociali, visto che, secondo le disposizioni ministeriali attuative della legge, per altrettanti anni, bisognava individuare discrezionalmente una percentuale di ragazzi che sarebbero stati ammessi d'ufficio a una classe superiore: come avrebbero reagito le famiglie dei figli «lasciati indietro»? Come, con quali criteri, i docenti avrebbero scelto questi «migliori» a cui «far saltare» un anno per sette anni? Magari guardando solo al profitto, secondo mere logiche nozionistiche? Oppure affidando il tutto alla discrezionalità dei docenti? Come avrebbero reagito gli allievi «premiati» o «puniti»? E le famiglie? E i diversi gruppi sociali?

L'ipotesi del Gruppo ristretto di lavoro del ministro Moratti (dicembre 2001)

L'insieme di questi problemi spiega perché, appena cambiata la maggioranza di governo, il Ministro Letizia Moratti, con decreto ministeriale n. 672 del 18 luglio 2001, istituì un Gruppo Ristretto di Lavoro (Grl) allo scopo «di svolgere una complessiva riflessione sull'intero sistema di istruzione e, nel contempo, di fornire concreti riscontri per un nuovo piano di attuazione della riforma degli ordinamenti scolastici, ovvero per le eventuali modifiche da apportare alla legge 30 del 10 febbraio 2000». Il Grl era composto da sei accreditati esperti di riforme della scuola, di cui tre impegnati negli uffici scuola e/o nel mondo culturale dei partiti di opposizione.

Il Ministro chiese ai membri del Grl di procedere entro il mese di novembre 2001 a una ipotesi di «nuovo piano di attuazione della riforma degli ordinamenti scolastici» che:

- a) valorizzasse ulteriormente il ruolo e la funzione educativi della scuola dell'infanzia, valutando in particolare «se e in quale modo considerare la frequenza della scuola dell'infanzia triennale, che resta non obbligatoria e curricularmente unitaria, come possibile credito ai fini del soddisfacimento di almeno un anno dei 12 di istruzione e/o formazione obbligatoria»;
- b) ipotizzasse un'articolazione unitaria delle due scuole esistenti dai 6 ai 14 anni, con piani di studio che fossero continui e progressivi e che fossero organizzati in cicli didattici e valutativi biennali, così da legare organicamente l'ultimo anno della scuola elementare e il primo della media;
- c) eliminasse la cosiddetta «onda anomala» determinata dall'attuazione della legge 30/2000, con tutti i suoi insostenibili effetti edilizi, logistici e organizzativi, spostando il taglio di un anno dell'intero percorso preuniversitario dalle due scuole di base alla scuola secondaria;
- d) assicurasse, obbedendo al nuovo quadro delle competenze istituzionali tracciate dal novellato Titolo V della Costitu-